# E-COMMERCE E VENDITA DI PRODOTTI CONTRAFFATTI: RIFLESSIONI SULLA RESPONSABILITÀ DELL'INTERNET SERVICE PROVIDER\*

E-COMMERCE AND SALE OF COUNTERFEIT PRODUCTS: REFLECTIONS ON PROVIDER LIABILITY OF THE INTERNET SERVICE PROVIDER

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 18, febrero 2023, ISSN: 2386-4567, pp. 1034-1051

<sup>\*</sup> Il testo riproduce, con ampliamenti e l'aggiunta di note, la relazione tenuta in occasione del III Congresso Internazionale Jóvenes Civilistas, Sezione Jóvenes Civilistas, Associazione lvs Civile Salmanticense, La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nelle moderne società del rischio, tenutosi a Terni il 22 e 23 settembre 2022.

Cristiana BOITI

ARTICOLO CONSEGNATO: 13 de octubre de 2022 ARTICOLO APPROBATO: 5 de diciembre de 2022

ABSTRACT: Il lavoro affronta la questione relativa alla vendita di prodotti contraffatti nell'e-commerce soffermandosi, in particolare, sulla responsabilità dell'Internet Service Provider anche alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali.

PAROLE CHIAVE: E-commerce; Internet Service Provider; prodotti contraffatti; fatto illecito; responsabilità civile

ABSTRACT: The work deals with the issue of the sale of counterfeit products in e-commerce, focusing in particular on the responsibility of the Internet Service Provider also in the light of recent jurisprudential trends.

KEY WORDS: E-commerce; Internet Service Providers; counterfeit products; tort; civil liability.

SOMMARIO.- I. PREMESSA. - II. L'INQUADRAMENTO SISTEMATICO DELLA NORMATIVA. - III. LA RESPONSABILITÀ DELL'INTERNET SERVICE PROVIDER NELLA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA. - IV. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

#### I. PREMESSA.

È noto che il commercio elettronico - c.d. e-commerce - svolge un ruolo sempre più importante nella moderna economia globalizzata, avendo da un lato ampliato in modo considerevole la scelta dei consumatori e dall'altro lato offerto alle imprese nuove e flessibili modalità di accesso al mercato stesso e ciò anche - e soprattutto - in conseguenza della pandemia da Covid-19 che ci ha visti coinvolti in questo ultimo biennio. Al contempo, però, come risvolto negativo ha attratto soggetti che 'inquinano' i canali di distribuzione di tale commercio con prodotti 'modificati'. La casistica, infatti, ci mostra come - purtroppo - molte siano le merci contraffatte vendute online nei c.dd. market-place (Amazon, eBay, Alibaba, ecc.).

Sì che si impone una - seppur breve - riflessione sulla questione relativa alla responsabilità civile del 'prestatore intermediario' nel commercio elettronico<sup>2</sup> (il c.d. *Internet Service Provider*) e, più precisamente, del contenuto e dei limiti della sua responsabilità per gli illeciti posti in essere da altri.

#### · Cristiana Boiti

Professore Associato di Diritto Privato Università degli Studi di Perugia cristiana.boiti@unipg.it

Con tale definizione si allude all'esercizio di attività commerciali per via elettronica, non soltanto online, basate sulla elaborazione dei dati in forma digitale. Per un approfondimento sul commercio elettronico in generale v., ex multis, Marini, G.: "Profili giuridici del commercio elettronico nel diritto internazionale e comunitario", Dir. comm. int., 2000, p. 329 ss.; Santosuosso, G.: Il codice Internet e del commercio elettronico: aspetti giuridici di rilevanza civilistica, Cedam, Padova, 2001; AA.Vv.: Commercio elettronico e categorie civilistiche (a cura di S. Sica e P. Stanzione), Giuffré, Milano, 2002; Delfini, F.: Contratto telematico e commercio elettronico, Giuffré, Milano, 2002; Pizzirusso, G.: "L'e-commerce ed il contratto telematico", Arc. civ., 2002, p. 413 ss.; RUGGERI, L.: "Mercato telematico ed autonomia privata: un nuovo ruolo per la 'lex mercatond'", Rass. dir. civ., 2002; AA.Vv.: Commercio elettronico e tutela del consumatore (a cura di G. CASSANO), Esi, Napoli, 2003; Rossello, C.: Commercio elettronico. La governance di Internet tra diritto statuale, autodisciplina, soft law e lex mercatoria, Giuffré, Milano, 2006; Aa.Vv.: Commercio elettronico (a cura di C. Rossello, G. Finocchiario e E. Tosi), Giappichelli, Torino, 2007; Costacurta, G.: "Il commercio elettronico. Parte prima. La conclusione del contratto in internet", in, Le vendite speciali (a cura di G. SICCHIERO), Cedam Padova, 2009, p. 309 ss.; Bravo, F.: voce "Commercio elettronico", Enc. dir., Annali, V, Milano, 2012, p. 253 ss.; Lehmann, M. e De Franceschi, A.: "Il commercio elettronico nell'Unione europea e la nuova direttiva sui diritti dei consumatori", Rass. dir. civ., 2012, p. 419 ss.; TRIPODI, E.M.: "Le tendenze della distribuzione commerciale: lo stresso legame con l'innovazione digitale", Disciplina del commercio e dei servizi, 2015, p. 17 ss.; FANELLI, M.G.: "Commercio elettronico nel mercato unico: i chiarimenti della Corte di Giustizia sulla legge applicabile ai contratti conclusi 'on line' con i consumatori e le recenti proposte della Commissione", Contr. impr./Eur., 2016, p. 788 ss.; Piraino, F.: "Il commercio elettronico", in, Questiono attuali in tema di commercio elettronico (a cura di T. Pasquino, A. Rizzo e M. Tescaro), Esi, Napoli, 2020, p. 7 ss.

<sup>2</sup> Per tutti, Bocchini, F.: La responsabilità civile degli intermediari del commercio elettronico. Contributo allo studio dell'illecito plurisoggettivo permanente, Esi, Napoli, 2003.

Si tratta, come evidente, di una problematica molto ampia che si presenta di particolare interesse sia in termini di tutela del contraente debole<sup>3</sup> sia di corretta regolamentazione di tutte quelle transazioni che avvengono attraverso canali telematici<sup>4</sup> e che ci offre, al contempo, l'occasione per effettuare alcune considerazioni sulla disciplina della responsabilità civile in generale.

## II. L'INQUADRAMENTO SISTEMATICO DELLA NORMATIVA.

Preliminarmente è, però, opportuno inquadrare sistematicamente la normativa di riferimento<sup>5</sup>.

Nell'àmbito dell'Unione europea<sup>6</sup> la disciplina relativa all'e-commerce è trattata principalmente nella direttiva 2000/31/CE - c.d. direttiva sul commercio elettronico<sup>7</sup> - tesa a stabilire un quadro generale chiaro per taluni aspetti giuridici del commercio elettronico al fine di «garantire la certezza del diritto» e accrescere la fiducia dei consumatori nei confronti di tale commercio, considerato quale «strumento»

<sup>3</sup> Già ZENO ZENCOVICH, V.: "La tutela del consumatore nel commercio elettronico", Dir. inf., 2000, p. 447 ss.

Sul contratto telematico v., tra i tanti, Gambino, A.M.: L'accordo telematico, Giuffrè, Milano, 1997; Giova, S.: La conclusione del contratto via Internet, Esi, Napoli, 2000; FINOCCHIARO, G.: "La conclusione del contratto telematico mediante i 'software agents': un falso problema?", Contr. impr., 2002, p. 500 ss.; Pennasilico, M.: "La conclusione dei contratti on-line tra continuità e innovazione", Diritto dell'informazione e dell'informatica, 2004, p. 805 ss.; RICCIUTO, V.: "La formazione del contratto telematico e la tutela del consumatore", in, Il contratto telematico e i pagamenti elettronici. L'esperienza italiana e spagnola a confronto (a cura di V. RICCIUTO), Giuffrè, Milano, 2004, p. 5 ss.; FOLLIERI, L.: Il contratto concluso in internet, Esi, Napoli, 2005; NAZZARO, A.C.: "Riflessioni sulla conclusione del contratto telematico", Inf. dir., 2010, p. 7 ss.; FAVALE, R.: "La conclusione del contratto telematico", Giur. merito, 2013, p. 2553 ss.; BATTELLI, E.: "Riflessioni sui procedimenti di formazione dei contratti telematici e sulla sottoscrizione on line delle clausole vessatorie", Rass. dir. civ., 2014, p. 1035 ss.; lo.: "I contratti del commercio online", in, Diritti e tutele dei consumatori (a cura di G. Recinto, L. Mezzasoma e S. Cherti), Esi, Napoli, 2014, p. 387 ss.; Perlingieri, G. e Lazzarelli, F.: "II contratto telematico", in, Manuale di diritto dell'informatica (a cura di D. VALENTINO), Esi, Napoli, 3ª ed., 2016, p. 269 ss.; Pignalosa, M.P.: Il consumatore calcolante: contributo allo studio del contratto telematico, Esi, Napoli, 2020; VETRUCCI, G.: "Contratti online e profili sulla conclusione del contratto", Annali della Facoltà Giuridica dell'Università di Camerino, 2021, n. 10, p. 1 ss.

A tal proposito, occorre precisare che l'e-commerce rappresenta un fenomeno «fisiologicamente a-nazionale» (così Lisi, A.: "L'impresa on line ed il commercio elettronico", in, Diritto dell'Internet e delle nuove tecnologie telematiche di G. Cassano e I.P. Cimino, Padova, 2009, p. 119) e che il legislatore, italiano ed europeo, è intervenuto in siffatta materia sovente in maniera confusa. Inoltre, non si può dimenticare che la normativa in materia di commercio elettronico si caratterizza anche per la presenza di atti internazionali di natura convenzionale che, sebbene non siano vincolanti per i cittadini e le imprese dei singoli Stati (a meno che non siano stati recepiti da una fonte normativa interna), hanno comunque la portata di regole integrative o suppletive tese a delineare taluni principi che trovano applicazione per prassi. Su quest'ultimo aspetto v., Marconi, A.L.: "La legge modello UNCITRAL, sul commercio elettronico", Dir. comm. int., 1997, p. 137 ss.; Sbordone, F.: "La legge applicabile ai contratti conclusi per via telematica", in, Manuale di diritto dell'informatica (a cura di D. Valentino), Esi, Napoli, 3º ed., 2011, p. 31 ss.

<sup>6</sup> Per una comparazione con il sistema americano v. Bocchini, F.: "Responsabilità dell'hosting provider - La responsabilità di Facebook per la mancata rimozione di contenuti illeciti", Giur. it., 2017, p. 629 ss.; Petruso, R., "Responsabilità degli intermediari di Internet e nuovi obblioghi di conformazione: robo-takedown, policy of termination, notice and take steps", Eur. dir. priv., 2017, p. 451 ss.

Su tale direttiva v., De Nova, G. e Delfini, F.: "La direttiva sul commercio elettronico: prime considerazioni", Riv. dir. priv., 2000, p. 693 ss.; Leocani, G.: "La Direttiva UE sul commercio elettronico: cenni introduttivi", Eur. dir. priv., 2000, p. 615 ss.; Sarzana di Sant'Ippolito, F.: "Approvata la direttiva sul commercio elettronico", Corr. giur., 2000, p. 1288 ss.; Antonucci, A. (a cura di): E-commerce. La direttiva n. 2000/31/CE e il quadro normativo della rete, Giuffré, Milano, 2001.

privilegiato per favorire l'aumento delle contrattazioni transfrontaliere all'interno del mercato unico europeo<sup>8</sup>.

Tale direttiva è stata recepita nell'ordinamento giuridico italiano con il d.lg. 9 aprile 2003, n. 70°, sì che a fianco della normativa esistente - ovvero della disciplina generale sulla responsabilità da fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c. e, più in generale, delle ordinarie regole di responsabilità civile - vi sono alcune norme speciali sulla responsabilità dei prestatori di servizi<sup>10</sup> - ad alto contenuto tecnico e distinte in mere conduit, caching e hosting a seconda dell'attività espletata<sup>11</sup> - volte, in linea generale, ad esonerare le piattaforme online da responsabilità sul presupposto che si tratti di meri intermediari<sup>12</sup>.

Tuttavia, merita dar conto come l'avvento di nuove figure di hosting provider, più evolute e complesse, nonché l'assenza di un obbligo generale di sorveglianza sui contenuti potenzialmente illeciti immessi in rete dai fruitori dei servizi<sup>13</sup> abbiano fatto emergere l'attuale inadeguatezza del regime di responsabilità degli *Internet* 

<sup>8</sup> Considerando n. 7 della direttiva 200/31/Ce.

Così Baciucco, L.: sub "Art. I, d.lg. 9 aprile 2003, n. 70, in, Codice del consumo annotato con la dottrina e la giurisprudenza (a cura di E. Capobianco, L. Mezzasoma e G. Perlingieri), Esi, Napoli, 2ª ed., 2018, p. 869 ss. Si vedano, altresì, Bernardi, G.: "Attuazione della Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico nel mercato interno", Nuove leggi civ. comm., 2003, p. 1267 ss.; Comande, G.: "Al via l'attuazione della direttiva sul commercio elettronico, ma... serve un maggiore coordinamento", Danno resp., 2003, p. 809 ss.; Delfini, F.: "II D.Igs. 70/2003 di attuazione della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico. Commento", Contratti, 2003, p. 612 ss.; Ib.: "La responsabilità dei prestatori intermediari nella direttiva 2000/31/CE e nel d.lg. 70/2003", Riv. dir. priv., 2004, p. 55 ss.; Del Ninno, A.: "La nuova disciplina italiana del commercio elettronico: analisi del decreto legislativo 9.4.2003, n. 70 recante attuazione della Direttiva 2000/31/CE", Diritto ed economia dei mezzi di comunicazione, 2003, p. 29 ss.; GRECO, A.: "Il d.l.vo 2003 n. 70, attuativo della direttiva 2000, n. 31 CE sul commercio elettronico, non modifica il procedimento di formazione del contratto telematico", Arch. civ., 2003, p. 1129 ss.; Sica, S.: "Recepita la direttiva sul commercio elettronico: commento al d.lgs. 70/03", Corr. giur., 2003, p. 1248 ss.; Spedicato, G.: "Postille in tema di responsabilità extracontrattuale del provider alla luce del recente decreto n. 70/2003", Ciberspazio e Diritto, 2002, p. 155 ss.; Zeno Zencovich, V.: "Note critiche sulla nuova disciplina del commercio elettronico dettata dal D.Lgs. 70/03", Diritto dell'informazione e dell'informatica, 2003, p. 505 ss.; TRIPODI, E.M.: "Alcuni interrogativi sul d.lgs. n. 70/2003 di recepimento della direttiva sul commercio elettronico", Corr. giur., 2004, p. 829 ss.

<sup>10</sup> Cassano, G. e Cimino, I.P.: "Brevi considerazioni a margine della prima relazione della Commissione UE in merito all'applicazione della Direttiva n. 31/2000: ancora in tema di responsabilità extracontrattuale dei providers nel diritto interno e comunitario", Giur. it., 2004, p. 2226 ss.; D'Arrigo, R.: "La responsabilità degli intermediari nella nuova disciplina del commercio elettronico", Danno resp., 2004, p. 248 ss.; Bugiolacchi, L.: "La responsabilità dell'host provider' alla luce del d.lg. 70/2003: esegesi di una disciplina 'dimezzata'", Resp. civ. prev., 2005, p. 188 ss.

II Per un approfondimento delle diverse tipologie di responsabilità dell'intermediario in base al ruolo effettivamente svolto nel contesto dell'illecito (ovvero: attività di semplice trasporto - mere conduit; attività di memorizzazione automatica, intermedia e transitoria - caching; attività di memorizzazione di informazioni: hosting) v., Cocuccio, M.: "La responsabilità civile per fatto illecito dell'Internet Service Provider", Resp. civ. prev., 2015, p. 1312 ss.

<sup>12</sup> Sebbene tale esonero trovi le sue origini nelle fasi più risalenti dello sviluppo di internet, e cioè in un momento in cui gli intermediari apparivano come fondamentali operatori del mercato digitale e meritavano protezione contro forme eccessivamente gravose di responsabilità, esso è stato ampiamente criticato. Al riguardo si vedano le osservazioni di PANNETTA, R.: "Il ruolo dell'Internet Service Provider e i profili di responsabilità civile", Resp. civ. prev., 2019, p. 1017 ss., secondo il quale tale esonero un «porto sicuro» e critica altresì l'incompletezza dei tipi di attività presi in considerazione.

<sup>13</sup> Su tale problematica, v. Bugiolacchi, L.: "(Dis)orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità degli internet provider (ovvero del difficile rapporto tra assenza di obblighi di controllo e conoscenza dell'illecito)", Resp. civ. prev., 2010, p. 1568 ss.

Service Provider<sup>14</sup>, sì che la Commissione europea ha presentato nel dicembre 2020 la proposta di Regolamento denominata "Digital Services Act" (DSA)<sup>15</sup> tesa ad integrare e in parte modificare il quadro normativo disegnato dalla direttiva sul commercio elettronico<sup>16</sup>.

# III. LA RESPONSABILITÀ DELL'INTERNET SERVICE PROVIDER NELLA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA.

A fronte di una normativa 'carente' e che stenta a stare al passo con l'evoluzione tecnologica, un ruolo determinante in tema di responsabilità civile dell'*Internet Service Provider* nel campo dell'e-commerce è stato svolto dalla giurisprudenza.

Così, la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha per lungo tempo ritenuto responsabile il *market-plac*e soltanto qualora questi fosse 'consapevole' di ospitare all'interno del proprio mercato *online* l'offerta di prodotti contraffatti, a prescindere dalla circostanza che tali merci fossero conservate presso i magazzini del gestore stesso.

In questo senso si esprime il noto caso "Coty Germany c. Amazon", deciso dalla Corte di Giustizia nel 2020<sup>17</sup> con la quale, dopo aver ricordato che «"usare" implica un comportamento attivo e un controllo, diretto o indiretto, sull'atto che costituisce l'uso» e che occorre distinguere un operatore economico che importi o rimetta ad un depositario merci recanti un marchio altrui ai fini della loro commercializzazione da un depositario che fornisca un mero servizio di deposito

<sup>14</sup> PICARIELLO, G.: "La responsabilità dell'Internet Service Provider nell'alveo della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette, Resp. civ. prev., 2020, p. 1926 ss.

Per un approfondimento v., Sardini, A.: "La 'product liability' e il commercio elettronico", Diritto dell'informazione e dell'informatica, 2021, p. 81 ss.; Astone, M.A.: "Digital Service Act e nuovo quadro di esenzione dalla responsabilità dei prestatori di servizi intermediari: quali prospettive?", Contr. impr., 2022, p. 1050 ss.; De Michelis, C.A.: "Il 'Digital Services Act': i nuovi obblighi volti a migliorare la lotta alla contraffazione ed i temi aperti", Dir. ind., 2022, p. 171 ss.; Mollo, F.: "La responsabilità del 'provider', alla luce del 'Digital Service Act', Contr. impr./Eur., 2022, 173 ss.; Scola, S.: "'Digital Services Act': occasioni mancate e prospettive future nella recente proposta di regolamento europeo per il mercato unico dei servizi digitali", ibidem, p. 127 ss.; Tripodi, E.M.: "Il regolamento comunitario sul 'Digital Serivices Act' (Legge sui servizi digitali). Verso la revisione della disciplina del commercio elettronico, Disc. comm. serv., 2022, p. 34 ss.

<sup>16</sup> L'obbiettivo della proposta è, infatti, quello di incrementare la sicurezza e la trasparenza delle transazioni online attraverso un sistema di (nuovi) obblighi a geometria variabile, graduato in ragione del ruolo e della dimensione degli operatori ed applicabile a tutte le categorie di contenuti, di definire un quadro maggiormente comune per la notifica di contenuti illegali nonché di istituire un enforcement, prevedendo un sistema di autorità nazionali - i Coordinatori Nazionali dei Servizi Digitali (CNSD) - in tutti i Paesi membri.

<sup>17</sup> Corte giust., 2 aprile 2020, c. 567/18, in *Giur. it.*, 2021, p. 1387, con nota di VISENTIN, E.: "Il caso Coty contro Amazon: lo stoccaggio e l'uso del marchio"; in *ilsocietario.it*, con nota di De Cristofaro, G. e Di Lernia, M.: "Marketplace: uso del marchio altrui nello stoccaggio di beni contraffatti".

Siffatta pronuncia si segnala anche per aver dato offerto utili chiarimenti circa i poteri relativi al riconoscimento del marchio dell'Unione europea. In particolare, il conferimento al suo titolare del diritto esclusivo di vietare a qualsiasi terzo di usare nel commercio un segno identico a tale marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato, o un segno che, a motivo della sua identità o somiglianza con il marchio dell'Unione europea e dell'identità o somiglianza dei prodotti e dei servizi contraddistinti da tale marchio e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico.

per tali prodotti, dato che solo nel primo caso è configurabile un "uso" del marchio di cui non si è titolari, ha concluso ritenendo che il *provider* potrà essere ritenuto responsabile solo laddove l'operatore economico che esegue il magazzinaggio persegua in prima persona le finalità dell'offerta e/o dell'immissione in commercio dei prodotti contraddistinti dal marchio di cui si contesta la violazione.

A ben vedere, però, tale decisione non affronta la questione relativa alla responsabilità del *market-place* alla luce del suo ruolo di *Internet Service Provider*, prendendo in considerazione solamente la sua condotta in qualità di eventuale diretto "contraffattore". Profilo che, invece, qualora fosse stato affrontato avrebbe potuto contribuire a valutare la legittimità, o meno, delle condotte tenute dall'*hosting provider* e, soprattutto, a delineare ulteriori criteri utili per definire quando lo stesso possa essere considerato un *hosting provider* 'attivo' e, in quanto tale, responsabile per le violazioni commesse dagli utenti che fruiscono del servizio, oppure un *hosting provider* 'passivo' e, di conseguenza, esente da responsabilità<sup>18</sup>.

In questo contesto si inserisce la recentissima decisione della Corte di Giustizia del 22 dicembre 2022 nelle cause riunite c. 148/21 e c. 184/21 relative alla controversia "Louboutin c. Amazon", con la quale la Corte sembrerebbe invertire la 'rotta' rispetto alle proprie precedenti decisioni in materia di contraffazione di marchio e responsabilità della piattaforma per l'e-commerce, riconoscendo per la prima volta una responsabilità piena e diretta di un Internet Service Provider per

Si tratta di una distinzione di matrice giurisprudenziale ad opera della Corte di Giustizia nelle decisioni "Google France c. Luis Vuitton" (Corte giust., 23 marzo 2010, c. 236/08 e c. 238/08, in iusinitinere.it) e "L'Orèal c. eBay" [Corte giust., 12 luglio 2011, c. 324/09, AIDA, 2011, p. 499, con nota di Nordemann, J.B.: "Liability of Social Networks for IP Infringements (Latest News): The UE Law Regime after L'Oréal/eBay"; e in Giur. merito, 2013, p. 2584, con nota di TESCARO, M.: "Schemi legali e opposte tendenze giurisprudenziali in tema di responsabilità civile dell'internet provider'"]. In generale v., De Cristofaro, G. e Di Lernia, M.: "Marketplace: uso del marchio altrui nello stoccaggio di beni contraffatti", cit. V., altresì, Zincone, A.: "'Hosting attivo' e violazione del 'copyright': cosa cambia nella responsabilità dell'Internet provider", Dir. aut., 2012, p. 149 ss.; INGRASSIA, A.: "La decisione d'Appello nel caso 'Google vs Vivi Down': assolti i manager, ripensato il ruolo del 'provider' in rete", Corr. merito, 2013, p. 768 ss.; Bugiolacchi, L.: "Ascesa e declino della figura del 'provider' 'attivo'? Riflessioni in tema di fondamento e limiti del regime privilegiato di responsabilità dell'hosting provider", Resp. civ. prev., 2015, p. 1261 ss.; SIMONI, M.: "La responsabilità degli hosting provider quali prestatori 'automatici, tecnici e passivi' della società dell'informazione", Dir. fall., 2017, p. 455 ss.; Tosı, E.: "Contrasti giurisprudenziali in materia di responsabilità civile degli 'hosting provider' - passivi e attivi - tra tipizzazione normativa e interpretazione evolutiva applicata alle nuove figure soggettive dei motori di ricerca, 'social network' e aggregatori di contenuti", Riv. dir. ind., 2017, p. 75 ss. Anche la giurisprudenza italiana è ricorsa a tale distinzione per sottrarre l'hosting provider 'attivo' all'esclusione di responsabilità prevista nella normativa speciale. Così, di recente, Cass., (ord.) 13 dicembre 2021, n. 39763, in Foro it., 2022, c. 2840, con nota di CASSANO, G. e TASSONE, B.: "Responsabilità dell'Internet 'service provider', diritti di proprietà intellettuale e danni punitivi", la quale si inserisce nel solco già tracciato dalla Cassazione con le pronunce nn. 7708 e 7709 del 19 marzo 2019, con cui la Suprema Corte aveva fatto proprio il concetto di hosting provider attivo per come definito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea. Su queste ultime decisioni v. Gambini, M.: "La responsabilità dell'Internet Service Provider approda al vaglio della Cassazione", Corr. giur., 2020, p. 177 ss. Si veda anche TAR Lazio Roma, 28 ottobre 2021, n. 11036, in Gior. dir. amm., 2022, p. 396, con nota di MAZZARELLA, M.: "La responsabilità degli 'hosting provider' sulle piattaforme digitali". Per un commento in generale degli orientamenti giurisprudenziali italiani, v. Novelli, C.: "Il social giudizioso. La giurisprudenza italiana sulla responsabilità civile degli Internet Service Providers", Riv. it. inf. dir., 2019, p. 97 ss. Per la verità tale distinzione ha fatto breccia anche nelle argomentazioni della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, come ad esempio nel proprio provvedimento del 19 dicembre 2014, consultabile in agcom.it, per valutare la posizione di TripAdvisor rispetto alle recensioni non genuine pubblicate sul portale.

attività contraffattiva nell'uso di un segno uguale a un marchio europeo per gli stessi prodotti per i quali è registrato.

In particolare la Corte europea, dopo aver precisato di non doversi soffermare sull'interpretazione di hosting provider - se attivo o passivo - del market-place<sup>19</sup>, sembra rinnegare le conclusioni cui era giunta nella decisione "Coty Germany c. Amazon", riconoscendo una responsabilità diretta del provider anche per lo stoccaggio per conto di terzi. La Grande Sezione ha, infatti, affermato che se Amazon, quale gestore di un sito internet di vendita online "ibrido" che presenta nella propria comunicazione commerciale - in pari modo e con il proprio noto logo - sia gli annunci commerciali di prodotti che vende in nome e per conto proprio sia gli annunci di venditori terzi che si avvalgono dei suoi servizi tanto da far intendere ad un «utente normalmente informato e ragionevolmente attento» che vi sia un nesso tra i servizi di tale gestore e la vendita di un prodotto che presenta un segno contraffatto identico a un marchio UE, dando inoltre l'impressione che sia il medesimo gestore a commercializzarlo e consigliarlo, allora tale gestore è direttamente responsabile dell'uso non autorizzato del marchio<sup>20</sup>.

A parere di chi scrive, però, questa pronuncia della Corte di Giustizia non pare poi discostarsi molto da quanto sostenuto nelle sue precedenti decisioni, dato che considera il market-place non tanto come Internet Service Provider quanto piuttosto quale "contraffattore", da cui discende una responsabilità diretta. Semmai, ciò che differisce rispetto al passato è il 'punto di vista' da cui si osserva l'attività posta in essere dal gestore, prendendo come riferimento il momento in cui viene data la comunicazione commerciale, con la conseguenza che esso non sarebbe più - o "solo" - responsabile per non aver rimosso l'annuncio di un prodotto contraffatto, ma sarebbe lui stesso il contraffattore per aver fatto un uso non autorizzato del marchio.

Sì che la questione circa la responsabilità dell'intermediario per gli illeciti di altri permane.

### VI. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

Le osservazioni sin qui condotte ci consentono di poter effettuare alcune considerazioni conclusive in tema di responsabilità dell'*Internet Service Provider* nella vendita *online* di prodotti contraffatti e, più in generale, sui tradizionali meccanismi

<sup>19</sup> Ritiene, invece, di doversi concentrarsi sull'interpretazione di «uso nel commercio» di un «segno identico al marchio UE [...] usato in relazione a prodotti e servizi identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato», potendo il titolare vietare «l'offerta, l'immissione in commercio o lo stoccaggio dei prodotti a tali fini oppure l'offerta o la fornitura di servizi sotto la copertura del segno» e «l'uso del segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità» ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, del Reg. UE 2017/1001.

<sup>20</sup> In questi termini la decisione in esame.

della responsabilità civile. È evidente, infatti, che la problematica relativa alla sussistenza, o meno, di una responsabilità per fatto illecito di un operatore di una piattaforma che utilizza una strategia commerciale "ibrida" per vendere merci che violano il 'marchio' implichi - inevitabilmente - il rinvio alla classica disciplina in materia di responsabilità aquiliana.

E difatti, è stata proprio l'inadeguatezza degli istituti codicistici a risolvere i problemi giuridici posti dall'incessante progresso tecnologico che ha richiesto l'elaborazione di nuove normative di carattere speciale e settoriale, che peròcome si è cercato di evidenziare anche dall'analisi giurisprudenziale - mostrano i segni della propria inevitabile e rapida «obsolescenza»<sup>21</sup>. E se così è, allora viene da chiedersi se non sarebbe forse opportuno rileggere o, meglio, interpretare le norme sulla responsabilità civile in un'ottica diversa secondo gli insegnamenti della più attenta dottrina<sup>22</sup>.

Naturalmente l'illecito posto in essere direttamente dall'Internet Service Provider nei casi nei quali esso stesso tenga una condotta qualificabile come «fatto illecito» ai sensi dell'art. 2043 c.c. non pone particolari problemi in quanto troverà applicazione la normativa generale in tema di responsabilità aquiliana.

Problemi rilevanti, invece, si pongono allorquando il *provider* è chiamato a rispondere dell'illecito posto in essere da altri dovendosi dirimere la questione se sia possibile, o meno, ravvisare una sua responsabilità, concorrente o esclusiva.

Certamente, riconoscere una responsabilità diretta in capo all'intermediario che gestisce una piattaforma di vendita *online* a fronte della vendita, attraverso di essa, di prodotti contraffatti è facilmente comprensibile dal punto di vista del titolare di un marchio che sia stato leso su detta piattaforma e ciò anche in considerazione della difficoltà di 'localizzare' il venditore del prodotto falsificato. Così, come sembrerebbe altrettanto evidente che l'intermediario, dal canto suo, avendo il controllo della propria piattaforma, come può rendere tecnicamente possibile una siffatta violazione da parte di un terzo, ben può - o potrebbe - facilmente porre fine a siffatta infrazione.

<sup>21</sup> Sul punto v. Picariello, G.: "La responsabilità dell'Internet Service Provider nell'alveo della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette", cit., p. 1926 ss. il quale osserva che «[è] la dura sorte del diritto nell'era digitale: rincorrere invano la realtà telematica, consapevole del suo irrefrenabile dinamismo e perenne divenire ontologico».

Si allude agli insegnamenti di Perlingieri, P.: Appunti di teoria dell'interpretazione, Tipografia dell'Università, Camerino, 1970, passim; Id.: "L'interpretazione della legge come sistematica e assiologica. Il brocardo in claris non fit interpretatio, il ruolo dell'art. 12 disp. prel. c.c. e la nuova scuola dell'esegesi", Rass. dir. civ., 1985, p. 990 ss.; Id.: "Complessità e unitarietà dell'ordinamento giuridico vigente", ivi, 2005, p. 188 ss.; Id.: Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti. II. Fonti e interpretazione, 4º ed. riscritta e ampliata, Esi, Napoli, 2020.

Ma, dovendo necessariamente trovare un appiglio normativo, quale norma della disciplina della responsabilità da fatto illecito potrebbe risultare applicabile nello specifico?

Ebbene, a parere di chi scrive, una soluzione che tenga in debita considerazione tutti gli interessi coinvolti - ovvero i diritti dei proprietari dei marchi di avere la massima tutela dei loro prodotti, i diritti dei consumatori di essere tutelati nel loro acquisto, i diritti dei venditori di commerciare prodotti e di promuoverne l'acquisto senza ledere i diritti relativi all'uso del marchio - potrebbe essere quella di utilizzare la disciplina di cui all'art. 2050 c.c. relativa alla responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, sulla falsa riga di quanto avvenuto in materia di protezione dei dati personali e, più precisamente, con riferimento al trattamento irrispettoso di tali dati<sup>23</sup>.

Difatti, quanto all'individuazione di quali siano le attività pericolose cui fa riferimento l'art. 2050 c.c., la giurisprudenza - praticamente unanime - ritiene che siano tali non soltanto quelle classificate in tal modo dalla normativa vigente ma, più in generale, anche quelle che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino la «rilevante probabilità» del verificarsi di un danno per la loro «spiccata potenzialità offensiva»<sup>24</sup>, sì che la disciplina della responsabilità per esercizio di attività pericolose può considerarsi a «struttura aperta»<sup>25</sup>.

Ai sensi dell'art. 15 d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (oggi abrogato a seguito del recepimento del GDPR), infatti, «[c]hiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile», sì che mediante l'esplicito richiamo dell'art. 2050 c.c., le operazioni di trattamento dei dati personali venivano qualificate alla stregua di un'attività pericolosa. L'attuale assetto normativo omette di citare l'art. 2050 c.c., escludendo in tal modo che il trattamento dei dati possa essere considerato alla stregua di una attività pericolosa, ma non può non osservarsi come le attuali disposizioni adottano una nozione di "dato personale" molto ampia e richiedono che il responsabile del trattamento sia sempre tenuto al risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle regole sul corretto utilizzo degli stessi, a meno che non dimostri che "l'evento dannoso non è in alcun modo (a lui) imputabile". Per un approfondimento, BALDASSARRE, C.: "Protezione dei dati personali ed art. 2050 c.c.", Danno resp., 2013, p. 401 ss.; BARRIC CARACCIOLO, F.: "La tutela della personalità in Internet", Diritto dell'informazione e dell'informatica, 2018, p. 201 ss.; BARBIERATO, D.: "Trattamento dei dati personali" en unova» responsabilità civile", Resp. civ. prev., 2019, p. 2951 ss.; RENNA, M: "Sicurezza e gestione del rischio nel trattamento di dati personali", vi, 2020, p. 1343 ss.; ALBERGATI, M.C.: "La responsabilità di Google per illecito trattamento di dati personali", Danno resp., 2022, p. 724 ss.

In giurisprudenza, v. Trib. Bari, 23 luglio 2010 in *Leggi d'Italia online*; Cass., 10 marzo 2006, n. 5254, *ivi*; Cass., 23 maggio 2016, n. 10638, *ivi*; Cass., 25 gennaio 2017, n. 1931, *ivi*, ove precisa che «i danni cagionato per effetto del trattamento dei dati personali in base all'art. 15, D.Lgs. n. 196 del 2003, sono assoggettati alla disciplina di cui all'art. 2050 c.c., con la conseguenza che il danneggiato è tenuto solo a provare il danno e il nesso di causalità con l'attività di trattamento dei dati, mentre spetta al convenuto la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno»; Cass., 26 novembre 2020, n. 26916, in *Giur. comm.*, 2022, p. 438, con nota di Cirelli S.: "Utilizzo non autorizzato dello strumento di pagamento e responsabilità della banca".

<sup>24</sup> Tra le tante, v. Cass., 19 luglio 2018, n. 19180, in Foro it., 2018, I, c. 3969. Più risalente, Cass., 27 luglio 1990, n. 7571, in Arc. civ., 1991, p. 46. Sulla questione, Cass., 20 maggio 2015, n. 10268, in Leggi d'Italia online, precisa inoltre che «la valutazione in concreto se un'attività, non espressamente qualificata pericolosa da una disposizione di legge, possa essere considerata tale per la sua natura o la spiccata potenzialità offensiva dei mezzi adoperati, implica un accertamento di fatto secondo il criterio della prognosi postuma, in base alle circostanze esistenti al momento dell'esercizio dell'attività, rimesso in via esclusiva al giudice di merito, la cui valutazione è insindacabile in sede di legittimità ove correttamente e logicamente motivata».

<sup>25</sup> In questi termini Perlingieri, P., D'Amico, P. e Malomo, A.: "Responsabilità per esercizio di attività pericolosa", in, Manuale di diritto civile di P. Perlingieri, Esi, Napoli, 10<sup>3</sup> ed., 2022, p. 897.

Inoltre, la giurisprudenza è oramai orientata a riconoscere a tale disposizione una presunzione assoluta di colpa e a farla rientrare nelle ipotesi di c.d. responsabilità oggettiva<sup>26</sup>. Così, ad esempio, la Corte di Cassazione con una ordinanza del 2017<sup>27</sup> ha stabilito che l'esercente risponde dei danni derivanti dal suo svolgimento, a nulla valendo che il danneggiato sia un terzo piuttosto che un proprio incaricato e - soprattutto - che i mezzi o le opere fonte di danno siano di proprietà di terzi. E nello stesso senso, anche la giurisprudenza di merito la quale ritiene che la presunzione di responsabilità a carico dell'agente, a fronte della responsabilità oggettiva di cui art. 2050 c.c., «non viene meno con la sola prova della piena osservanza della normativa in tema)<sup>28</sup>.

Aderire a questa impostazione comporterebbe, infatti, in capo al danneggiato il beneficio una tutela intensificata e, al contempo, consentirebbe un corretto funzionamento dell'e-commerce nel suo complesso.

Così, ex multis, Cass., 4 maggio 2004, n. 8457, in Foro it., 2004, c. 2378; Cass., 17 dicembre 2009, n. 26516, in Giust. civ. Mass., 2009, p. 1704; Cass., 14 maggio 2013, n. 11575, in Guida al diritto, 2013, n. 33, p. 57 ss. In dottrina, Comporti, M.: Fatti illeciti: le responsabilità oggettive, Artt. 2049-2053, in, Commentario al Codice civile diretto da F. D. Busnelli, Milano, 2009; Franzoni, M.: L'illecito, Giuffrè, Milano, 2004, p. 391 ss.; Id., "Stefano Rodotà e gli studi sulla responsabilità civile", Riv. trim., 2018, p. 653 ss.; Id., Fatti illeciti, Zanichelli, Bologna, 2ª ed., 2020, p. 380 ss.; Trimarchi, P.: Istituzioni di Diritto privato, Giuffrè, Milano, 12ª ed., 2018, p. 138, secondo il quale «la norma dispone una responsabilità per qualsiasi danno oggettivamente evitabile allo stato attuale della tecnica». In termini di responsabilità oggettiva anche DE Marini, D.: I fatti produttivi di danno risarcibile, Cedam, Padova, 1983, p. 232, che rileva: "la ratio dell'art. 2050 è parallela e coerente a quella a quella degli artt. 2051 e 2052 [...] si ha una responsabilità incolpevole per fatto non proprio. Si veda altresì Belli, G.: "La responsabilità oggettiva", Resp. civ., 2011, p. 373 ss.

Diversamente, Bianca, C.M.: Diritto civile. S. La responsabilità, Giuffrè, Milano, 3ª ed., 2021, p. 683, la definisce una «responsabilità oggettiva del provider, Bellan, A.: "Per una reasonable liability: critiche alla responsabilità oggettiva del provider e tutela dei diritti su internet", Dir. ind., 2012, p. 243 ss.

<sup>27</sup> Cass., (ord.) 5 luglio 2017, n. 16637, in Leggi d'Italia online. In dottrina sulla pericolosità dovuta a comportamenti tenuti da terzi v., MIRABILE, G.: "Le tendenze evolutive della giurisprudenza riguardo alla nozione di attività pericolosa", Resp. civ. prev., 2018, p. 454 ss.

<sup>28</sup> Cfr, tra le più recenti, App. Firenze, 7 giugno 2016, in Leggi d'Italia on line, secondo cui «l'art. 2050 c.c. da norma sulla semplice presunzione di colpa similmente all'art. 1218 c.c. è divenuta norma su responsabilità oggettiva: essa pertanto sussiste sulla base del solo nesso di causalità, a prescindere da qualsiasi rimprovero in termini di colpa che possa essere mosso all'esercente l'attività stessa»; Trib. Reggio Calabria, 24 gennaio 2018, ivi; Trib. Siracusa, 4 febbraio 2019, n. 200, in DeJure on line; Trib. Ascoli Piceno, 18 maggio 2018; Trib. Benevento, 5 febbraio 2021, tutte in Leggi d'Italia on line.

### **BIBLIOGRAFIA**

Aa.Vv.: Commercio elettronico (a cura di C. Rossello, G. Finocchiario e E. Tosi), Giappichelli, Torino, 2007.

Aa.Vv.: Commercio elettronico e categorie civilistiche (a cura di S. SICA e P. STANZIONE), Giuffré, Milano, 2002.

AA.Vv.: Commercio elettronico e tutela del consumatore (a cura di G. CASSANO), Esi, Napoli, 2003.

Albergati, M.C.: "La responsabilità di Google per illecito trattamento di dati personali", *Danno resp.*, 2022, p. 724 ss.

ASTONE, M.A.: "Digital Service Act e nuovo quadro di esenzione dalla responsabilità dei prestatori di servizi intermediari: quali prospettive?", *Contr. impr.*, 2022, p. 1050 ss.

BACIUCCO, L.: sub "Art. I, d.lg. 9 aprile 2003, n. 70, in, *Codice del consumo annotato con la dottrina* e *la giurisprudenza* (a cura di E. CAPOBIANCO, L. MEZZASOMA e G. PERLINGIERI), Esi, Napoli, 2ª ed., 2018, p. 869 ss.

Baldassarre, C.: "Protezione dei dati personali ed art. 2050 c.c.", *Danno resp.*, 2013, p. 401 ss.

Barbierato, D.: "Trattamento dei dati personali e «nuova» responsabilità civile", Resp. civ. prev., 2019, p. 2951 ss.

BARRA CARACCIOLO, F.: "La tutela della personalità in Internet", Diritto dell'informazione e dell'informatica, 2018, p. 201 ss.

Battelli, E.: "I contratti del commercio online", in, *Diritti e tutele dei consumatori* (a cura di G. Recinto, L. Mezzasoma e S. Cherti), Esi, Napoli, 2014, p. 387 ss.

BATTELLI, E.: "Riflessioni sui procedimenti di formazione dei contratti telematici e sulla sottoscrizione on line delle clausole vessatorie", *Rass. dir. civ.*, 2014, p. 1035 ss.

Bellan, A.: "Per una reasonable liability: critiche alla responsabilità oggettiva dei provider e tutela dei diritti su internet", *Dir. ind.*, 2012, p. 243 ss.

BERNARDI, G.: "Attuazione della Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico nel mercato interno", *Nuove leggi civ. comm.*, 2003, p. 1267 ss.

BIANCA, C.M.: Diritto civile. 5. La responsabilità, Giuffrè, Milano, 3ª ed., 2021

BOCCHINI, F.: "Responsabilità dell'hosting provider - La responsabilità di Facebook per la mancata rimozione di contenuti illeciti", *Giur. it.*, 2017, p. 629 ss.

BOCCHINI, F.: La responsabilità civile degli intermediari del commercio elettronico. Contributo allo studio dell'illecito plurisoggettivo permanente, Esi, Napoli, 2003.

Bravo, F.: voce "Commercio elettronico", *Enc. dir.*, Annali, V, Milano, 2012, p. 253 ss.

Bugiolacchi, L.: "(Dis)orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità degli internet provider (ovvero del difficile rapporto tra assenza di obblighi di controllo e conoscenza dell'illecito)", Resp. civ. prev., 2010, p. 1568 ss.

Bugiolacchi, L.: "Ascesa e declino della figura del 'provider' 'attivo'? Riflessioni in tema di fondamento e limiti del regime privilegiato di responsabilità dell'hosting provider'", Resp. civ. prev., 2015, p. 1261 ss.

Bugiolacchi, L.: "La responsabilità dell'host provider' alla luce del d.lg. 70/2003: esegesi di una disciplina 'dimezzata'", Resp. civ. prev., 2005, p. 188 ss.

CASSANO, G. e CIMINO, I.P.: "Brevi considerazioni a margine della prima relazione della Commissione UE in merito all'applicazione della Direttiva n. 31/2000: ancora in tema di responsabilità extracontrattuale dei providers nel diritto interno e comunitario", *Giur. it.*, 2004, p. 2226 ss.

Cassano, G. e Tassone, B.: "Responsabilità dell'Internet 'service provider', diritti di proprietà intellettuale e danni punitivi", *Foro it.*, 2022, c. 2840 ss.

CIRELLI S.: "Utilizzo non autorizzato dello strumento di pagamento e responsabilità della banca", *Giur. comm.*, 2022, p. 438 ss.

Cocuccio, M., "La responsabilità civile per fatto illecito dell'Internet Service Provider", Resp. civ. prev., 2015, p. 1312 ss.

COMANDÈ, G.: "Al via l'attuazione della direttiva sul commercio elettronico, ma... serve un maggiore coordinamento", *Danno resp.*, 2003, p. 809 ss.

Comporti, M.: Fatti illeciti: le responsabilità oggettive, Artt. 2049-2053, in, Commentario al Codice civile diretto da F. D. Busnelli, Milano, 2009.

COSTACURTA, G.: "Il commercio elettronico. Parte prima. La conclusione del contratto in internet", in, Le vendite speciali (a cura di G. SICCHIERO), Cedam, Padova, 2009, p. 309 ss.

D'Arrigo, R.: "La responsabilità degli intermediari nella nuova disciplina del commercio elettronico", *Danno resp.*, 2004, p. 248 ss.

DE CRISTOFARO, G. e DI LERNIA, M.: "Marketplace: uso del marchio altrui nello stoccaggio di beni contraffatti", ilsocietario.it.

DE MARINI, D.: I fatti produttivi di danno risarcibile, Cedam, Padova, 1983.

DE MICHELIS, C.A.: "Il 'Digital Services Act': i nuovi obblighi volti a migliorare la lotta alla contraffazione ed i temi aperti", *Dir. ind.*, 2022, p. 171 ss.

DEL NINNO, A.: "La nuova disciplina italiana del commercio elettronico: analisi del decreto legislativo 9.4.2003, n. 70 recante attuazione della Direttiva 2000/31/CE", Diritto ed economia dei mezzi di comunicazione, 2003, p. 29 ss.

Delfini, F.: "Il D.lgs. 70/2003 di attuazione della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico. Commento", *Contratti*, 2003, p. 612 ss.

Delfini, F.: "La responsabilità dei prestatori intermediari nella direttiva 2000/31/CE e nel d.lg. 70/2003", Riv. dir. priv., 2004, p. 55 ss.

DELFINI, F.: Contratto telematico e commercio elettronico, Giuffré, Milano, 2002.

FANELLI, M.G.: "Commercio elettronico nel mercato unico: i chiarimenti della Corte di Giustizia sulla legge applicabile ai contratti conclusi 'on line' con i consumatori e le recenti proposte della Commissione", *Contr. impr./Eur.*, 2016, p. 788 ss.

FAVALE, R.: "La conclusione del contratto telematico", *Giur. merito*, 2013, p. 2553

FINOCCHIARO, G.: "La conclusione del contratto telematico mediante i 'software agents': un falso problema?", *Contr. impr.*, 2002, p. 500 ss.

Follieri, L.: Il contratto concluso in internet, Esi, Napoli, 2005.

Franzoni, M.: Fatti illeciti, Zanichelli, Bologna, 2ª ed., 2020, p. 380 ss.

Franzoni, M.: L'illecito, Giuffrè, Milano, 2004, p. 391 ss.

Franzoni, M.: "Stefano Rodotà e gli studi sulla responsabilità civile", *Riv. trim.*, 2018, p. 653 ss.

Gambini, M.: "La responsabilità dell'Internet Service Provider approda al vaglio della Cassazione", *Corr. giur.*, 2020, p. 177 ss.

GAMBINO, A.M.: L'accordo telematico, Giuffrè, Milano, 1997.

GIOVA, S.: La conclusione del contratto via Internet, Esi, Napoli, 2000.

Greco, A.: "Il d.l.vo 2003 n. 70, attuativo della direttiva 2000, n. 31 CE sul commercio elettronico, non modifica il procedimento di formazione del contratto telematico", *Arch. civ.*, 2003, p. 1129 ss.

INGRASSIA, A.: "La decisione d'Appello nel caso 'Google vs Vivi Down': assolti i maneger, ripensato il ruolo del 'provider' in rete', *Corr. merito*, 2013, p. 768 ss.

LEHMANN, M. e DE FRANCESCHI, A.: "Il commercio elettronico nell'Unione europea e la nuova direttiva sui diritti dei consumatori", *Rass. dir. civ.*, 2012, p. 419 ss.

LEOCANI, G.: "La Direttiva UE sul commercio elettronico: cenni introduttivi", Eur. dir. priv., 2000, p. 615 ss.

Lisi, A.: "L'impresa on line ed il commercio elettronico", in, *Diritto dell'Internet e delle nuove tecnologie telematiche* di G. Cassano e I.P. Cimino, Padova, 2009.

Marconi, A.L.: "La legge modello UNCITRAL, sul commercio elettronico", *Dir. comm. int.*, 1997, p. 137 ss.

Marini, G.: "Profili giuridici del commercio elettronico nel diritto internazionale e comunitario", *Dir. comm. int.*, 2000, p. 329 ss.

Mazzarella, M.: "La responsabilità degli 'hosting provider' sulle piattaforme digitali", *Gior. dir. amm.*, 2022, p. 396 ss.

MIRABILE, G.: "Le tendenze evolutive della giurisprudenza riguardo alla nozione di attività pericolosa", Resp. civ. prev., 2018, p. 454 ss.

Mollo, F.: "La responsabilità del 'provider', alla luce del 'Digital Service Act', Contr. impr./Eur., 2022, 173 ss.

Nazzaro, A.C.: "Riflessioni sulla conclusione del contratto telematico", *Inf. dir.*, 2010, p. 7 ss.

- NORDEMANN, J.B.: "Liability of Social Networks for IP Infringements (Latest News): The UE Law Regime after L'Oréal/eBay", AIDA, 2011, p. 499 ss.
- Novelli, C.: "Il social giudizioso. La giurisprudenza italiana sulla responsabilità civile degli Internet Service Providers", Riv. it. inf. dir., 2019, p. 97 ss.
- PANNETTA, R.: "Il ruolo dell'Internet Service Provider e i profili di responsabilità civile", Resp. civ. prev., 2019, p. 1017 ss.
- Pennasilico, M.: "La conclusione dei contratti on-line tra continuità e innovazione", Diritto dell'informazione e dell'informatica, 2004, p. 805 ss.
- Perlingieri, G. e Lazzarelli, F.: "Il contratto telematico", in, *Manuale di diritto dell'informatica* (a cura di D. Valentino), Esi, Napoli, 3ª ed., 2016, p. 269 ss.
- Perlingieri, P., D'Amico, P. e Malomo, A.: "Responsabilità per esercizio di attività pericolosa", in, *Manuale di diritto civile* di P. Perlingieri, Esi, Napoli, 10<sup>a</sup> ed., 2022, p. 897 ss.
- Perlingieri, P.: "Complessità e unitarietà dell'ordinamento giuridico vigente", Rass. dir. civ., 2005, p. 188 ss.
- Perlingieri, P.: "L'interpretazione della legge come sistematica e assiologica. Il brocardo in claris non fit interpretatio, il ruolo dell'art. 12 disp. prel. c.c. e la nuova scuola dell'esegesi", Rass. dir. civ., 1985, p. 990 ss.
- Perlingieri, P.: Appunti di teoria dell'interpretazione, Tipografia dell'Università, Camerino, 1970.
- Perlingieri, P.: Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italocomunitario delle fonti. II. Fonti e interpretazione, 4ª ed. riscritta e ampliata, Esi, Napoli, 2020.
- Picariello, G.: "La responsabilità dell'Internet Service Provider nell'alveo della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette, Resp. civ. prev., 2020, p. 1926 ss.
- PIGNALOSA, M.P.: Il consumatore calcolante: contributo allo studio del contratto telematico, Esi, Napoli, 2020.
- Piraino, F.: "Il commercio elettronico", in, Questiono attuali in tema di commercio elettronico (a cura di T. Pasquino, A. Rizzo e M. Tescaro), Esi, Napoli, 2020, p. 7 ss.
- Pizzirusso, G.: "L'e-commerce ed il contratto telematico", Arc. civ., 2002, p. 413 ss.

- Renna, M: "Sicurezza e gestione del rischio nel trattamento dei dati personali", Resp. civ. prev., 2020, p. 1343 ss.
- RICCIUTO, V.: "La formazione del contratto telematico e la tutela del consumatore", in, *Il contratto telematico* e *i pagamenti elettronici. L'esperienza italiana* e spagnola a confronto (a cura di V. RICCIUTO), Giuffrè, Milano, 2004, p. 5 ss.
- Rossello, C.: Commercio elettronico. La governance di Internet tra diritto statuale, autodisciplina, soft law e lex mercatoria, Giuffré, Milano, 2006.
- Ruggeri, L.: "Mercato telematico ed autonomia privata: un nuovo ruolo per la 'lex mercatond'", Rass. dir. civ., 2002.
- Santosuosso, G.: Il codice Internet e del commercio elettronico: aspetti giuridici di rilevanza civilistica, Cedam, Padova, 2001.
- Sardini, A.: "La 'product liability' e il commercio elettronico", Diritto dell'informazione e dell'informatica, 2021, p. 81 ss.
- SBORDONE, F.: "La legge applicabile ai contratti conclusi per via telematica", in, *Manuale di diritto dell'informatica* (a cura di D. VALENTINO), Esi, Napoli, 3ª ed., 2011, p. 31 ss.
- Scola, S.: "Digital Services Act": occasioni mancate e prospettive future nella recente proposta di regolamento europeo per il mercato unico dei servizi digitali", *Contr. impr./Eur.*, 2022, p. 127 ss.
- SICA, S.: "Recepita la direttiva sul commercio elettronico: commento al d.lgs. 70/03", Corr. giur., 2003, p. 1248 ss.
- Simoni, M.: "La responsabilità degli hosting provider quali prestatori 'automatici, tecnici e passivi' della società dell'informazione", *Dir. fall.*, 2017, p. 455 ss.
- Spedicato, G.: "Postille in tema di responsabilità extracontrattuale del provider alla luce del recente decreto n. 70/2003", Ciberspazio e Diritto, 2002, p. 155 ss.
- Tescaro, M.: "Schemi legali e opposte tendenze giurisprudenziali in tema di responsabilità civile dell'internet provider", *Giur. merito*, 2013, p. 2584 ss.
- Tosi, E.: "Contrasti giurisprudenziali in materia di responsabilità civile degli 'hosting provider' passivi e attivi tra tipizzazione normativa e interpretazione evolutiva applicata alle nuove figure soggettive dei motori di ricerca, 'social network' e aggregatori di contenuti', *Riv. dir. ind.*, 2017, p. 75 ss.

TRIMARCHI, P.: Istituzioni di Diritto privato, Giuffrè, Milano, 2018, 12ª ed.,

TRIPODI, E.M.: "Alcuni interrogativi sul d.lgs. n. 70/2003 di recepimento della direttiva sul commercio elettronico", *Corr. giur.*, 2004, p. 829 ss.

TRIPODI, E.M.: "Il regolamento comunitario sul 'Digital Serivices Act' (Legge sui servizi digitali). Verso la revisione della disciplina del commercio elettronico, *Disc. comm. serv.*, 2022, p. 34 ss.

TRIPODI, E.M.: "Le tendenze della distribuzione commerciale: lo stresso legame con l'innovazione digitale", Disciplina del commercio e dei servizi, 2015, p. 17 ss.

VETRUCCI, G.: "Contratti online e profili sulla conclusione del contratto", Annali della Facoltà Giuridica dell'Università di Camerino, 2021, n. 10, p. 1 ss.

VISENTIN, E.: "Il caso Coty contro Amazon: lo stoccaccio e l'uso del marchio", Giur. it., 2021, p. 1387 ss.

ZENO ZENCOVICH, V.: "La tutela del consumatore nel commercio elettronico", Dir. inf., 2000, p. 447 ss.

ZENO ZENCOVICH, V.: "Note critiche sulla nuova disciplina del commercio elettronico dettata dal D.Lgs. 70/03", Diritto dell'informazione e dell'informatica, 2003, p. 505 ss.

ZINCONE, A.: "Hosting attivo' e violazione del 'copyright': cosa cambia nella responsabilità dell'Internet provider", *Dir. aut.*, 2012, p. 149 ss.